

TRIBUNALE DI UDINE

Seconda sezione civile

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Il Giudice designato, letti gli atti del procedimento sommario di cognizione iscritto al nr. 2478/2017, promosso da

[redacted] ivo, con l'avvocato

[redacted]

contro

[redacted], con l'avv. G. B.

visti i documenti prodotti e sentite le parti in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 9.1.2018, osserva:

la [redacted] Srl in concordato preventivo (di seguito solo [redacted]) presentava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Pordenone allegando di aver chiesto in data 25.11.2014, unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 161 legge fall.), l'autorizzazione a sciogliersi dai "contratti commerciali comprensivi di mandati all'incasso" stipulati con [redacted] Spa (di seguito solo [redacted]) e con altri istituti di credito (art. 169 bis legge fall.); di aver ottenuto dal tribunale in data 28.11.2014 la sospensione dei rapporti negoziali, compresi mandati all'incasso e patti di compensazione; di aver successivamente presentato la proposta e il piano e quindi ottenuto, con decreto dd. 25.2.2015, unitamente all'apertura del concordato, l'autorizzazione allo scioglimento dai contratti commerciali con gli istituti di credito; di aver



comunicato a mezzo pec in data 27.2.2015 il decreto di scioglimento dei contratti agli istituti di credito; di aver altresì notificato il decreto alla _____ il 17.3.2015; che il decreto non veniva reclamato ex art. 26 legge fall.; che il concordato preventivo veniva omologato il 9.7.2015; che i contratti con _____ riguardavano specificamente delle anticipazioni su presentazione di ricevute bancarie sbf, senza cessione dei crediti; che con lo scioglimento del contratto, con effetti ex tunc dal 28.11.2014, dovevano ritenersi sciolti anche i patti accessori e collegati, compreso il mandato all'incasso delle ricevute bancarie conferito alla banca; che risultavano indebitamente trattenute dalla banca somme incassate dopo il 28.11.2014 per complessivi € 87.008,16, relative a effetti andati a buon fine con scadenze a decorrere dal 30.11.2014 e fino al 31.3.2015; che i pagamenti relativi dovevano pertanto essere dichiarati inefficaci e la _____ doveva essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Si costituiva la _____ eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del Tribunale di Udine, e contestando nel merito la domanda avversaria.

Con ordinanza del 12.5.2017 il Tribunale di Pordenone, preso atto dell'adesione della ricorrente all'eccezione di controparte, dichiarava la propria incompetenza.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.5.2017 la GFP ha riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Udine.

Concesso termine alle parti per un replica scritta la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata discussa all'odierna udienza sulle conclusioni sopra riportate.

Nella sua comparsa di costituzione la resistente ha eccepito e dedotto:

- che non è contestata la presentazione sbf degli effetti mentre sono contestati importi e pagamenti di cui la ricorrente ha chiesto la restituzione;



- che dalla distinta di presentazione degli effetti prodotta in giudizio (doc.3 fasc. resistente) si evince l'avvenuta cessione pro solvendo dei crediti anticipati, e quindi il diritto della banca di "incamerare" le somme riscosse da terzi e portarle in compensazione del debito derivante dagli anticipi accordati, non operando in tale ipotesi il principio della cristallizzazione dei crediti;
- che il ricorso per l'ammissione alla procedura è stato pubblicato nel registro delle imprese il 4.3.2015 e da quella data ha spiegato gli effetti verso i terzi; mentre il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento è stato notificato alla banca il 17.3.2015 e solo da quel momento si deve ritenere che sia venuto meno il mandato all'incasso e il patto di compensazione crediti-debiti;
- che l'art. 169 bis legge fall. si riferisce a contratti in corso di esecuzione da parte di entrambe le parti, e quindi non riguarda operazioni di anticipazione effettuate dalla banca prima del deposito del ricorso per la sospensione dei contratti;
- che il provvedimento del Tribunale di Pordenone del 25.2.2015, notificato il 17.3.2015, autorizzava la debitrice a sciogliersi dai contratti, e quindi la sua efficacia non poteva avere effetto retroattivo ma solo dalla sua comunicazione alla banca, quale primo atto di esercizio del diritto potestativo da parte della P; che tale interpretazione della norma era perfettamente conforme anche al nuovo dettato dell'art. 169 bis legge fall., ove si prevede che lo scioglimento o la sospensione hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento.

La ricorrente ha replicato che il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento dei contratti del Tribunale di Pordenone non è stato reclamato ed è passato in giudicato, divenendo definitivo e irreversibile; che gli effetti decorrono, tutt'al più, dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (28.11.2014); che la resistente non ha fornito prova di effetti insoluti ulteriori e diversi da quelli elencati nel ricorso.



Preliminarmente si rileva che il Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta di sospensione e, successivamente, quella di scioglimento, ha ritenuto il contratto oggetto del presente giudizio ancora "in corso di esecuzione" (oggi, dopo la modifica dell'art. 169 bis, "contratti pendenti"). Tale decisione, non essendo stata reclamata, deve ritenersi definitiva.

Il contratto oggetto di causa è un contratto bancario inerente una "linea di credito autoliquidante". In sostanza la banca concede una anticipazione su crediti costituiti da ricevute bancarie; smobilizza cioè un credito non ancora scaduto anticipandone al cliente il valore nominale a fronte della canalizzazione del pagamento del terzo a favore della banca stessa, e fermo l'impegno del cliente a rendere il valore nominale dei crediti anticipati in caso di omesso pagamento da parte del terzo.

La contestazione di l' o sugli importi e i pagamenti delle ricevute anticipate di cui viene chiesta la restituzione è del tutto generica, e quindi inammissibile. Peraltro, la ricorrente ha specificamente elencato quali ricevute bancarie sono state rese insolute, sottraendole dall'importo totale delle distinte presentate per l'anticipazione, e la resistente nulla ha eccepito sul punto.

Una prima questione attiene l'assunto di l' o circa l'avvenuta cessione dei crediti che sono stati anticipati. La resistente ha prodotto una copia poco leggibile di un documento datato 10.12.2007 e privo di sottoscrizione del cliente (trattasi di una distinta di anticipazione all'incasso sbf). Dallo stesso si può desumere che il credito ivi indicato è stato ceduto "pro solvendo" alla banca. Nulla prova però che i crediti oggetto del presente giudizio siano stati oggetto di un contratto di cessione, con immediati effetti traslativi in capo alla banca.

Da parte sua la ricorrente ha eccepito la mancanza di prova della notifica della cessione al debitore ceduto. L'art. 169 legge fall. opera un espresso rinvio all'art. 45 stessa legge,



rendendo prive di effetto rispetto ai creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi se compiute dopo la presentazione della domanda concordataria. Ne deriva quindi l'esigenza che la cessione di credito sia notificata al debitore ceduto o da questi accettata con atto di data certa anteriore alla domanda. Il debitore non ha dimesso alcuna prova di una notifica della cessione.

La seconda questione, conseguente alla prima, riguarda la validità o meno, dopo la sospensione e lo scioglimento del rapporto principale, del patto "accessorio" di compensazione.

Ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale con lo scioglimento del contratto viene meno anche il patto di compensazione (cfr. tra le tante pronunce Trib. Monza 27.11.2013; Trib. Rovigo 7.10.2014; Trib. Como 3.10.2016; Corte Appello Brescia 1.6.2016).

La terza questione attiene alla decorrenza degli effetti del provvedimento di autorizzazione allo scioglimento.


Ancorché l'art. 169 bis legge fall. all'epoca della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato non prevedesse l'obbligo di comunicare al creditore il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento (obbligo introdotto con il D.L. 83 del 27.6.2015), merita accoglimento la tesi della giurisprudenza di merito secondo la quale anche la norma previgente veniva interpretata nel senso che gli effetti decorrono dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo. In particolare risulta persuasiva la tesi secondo la quale l'art. 169 bis legge fall. prevede che il tribunale o il giudice delegato "autorizzi" la sospensione, per cui si rende necessaria una manifestazione di volontà dell'istante di esercitare il suo diritto potestativo, e quindi di sciogliersi dal vincolo contrattuale, e ciò può essere fatto mediante la comunicazione, all'altro contraente, del decreto di autorizzazione. Il provvedimento autorizzativo del tribunale costituisce il



Udine, 12 gennaio 2018

Il Giudice

dott. Gianpaolo Fabbro



Fallimenti e Società.it

